Allegato "**A**" del N.51630/20947 di Repertorio

STATUTO della

"FONDAZIONE LA PERMANENTE CANTU' 1893 ETS"

Articolo 1)

Genesi, denominazione e modello di riferimento

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cd. "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), è costituita su iniziativa del Consorzio "LA PERMANENTE MOBILI - CANTU' - CONSORZIO TRA FABBRICANTI DI MOBILI E OGGETTI COMPLEMENTARI DELL'ARREDAMENTO", la fondazione denominata

"FONDAZIONE LA PERMANENTE CANTU' 1893 ETS"

La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117) e dal Codice Civile.

Articolo 2) Sede

La Fondazione ha sede in Cantù, via Spluga n. 14.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3) Finalità, scopo e attività

i. La Fondazione, che non ha fini di lucro neppure indiretto, opera per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha come scopo la promozione di iniziative nel settore culturale, artistico e formativo, volte a conservare, tutelare, valorizzare, approfondire e promuovere espressioni e manifestazioni dell'arte e del design, con particolare attenzione alla tradizione artistica dell'artigianato nel settore del legno e affini, del mobile di qualità e di design del distretto di Cantù, promuovendo e divulgandone opere, prodotti e tutti i beni materiali e immateriali che ne testimonino l'attività artistico-creativa.

La Fondazione intende quindi proporsi come istituzione culturale e formativa per promuovere un circuito di conoscenze, connotate da una forte componente educativa e didattica, finalizzate alla promo-

zione, alla diffusione ed alla sensibilizzazione del rispetto della tradizione artistica dell'artigianato del settore legno e affini, del "saper fare" e del mobile di qualità e di design del distretto di Cantù, anche per mezzo di nuovi approcci, processi, soluzioni, legati all'innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale.

ii. Tale scopo viene perseguito mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d) CTS);

* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni(art. 5 lett. f) CTS);

* formazione universitaria e post universitaria (art. 5 lett. g) CTS);

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS (art. 5 lett. i) CTS);

* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l) CTS).

A tal fine, la Fondazione può:

- svolgere attività di organizzazione, produzione e gestione di attività culturali, creative, artistiche, formative, fra cui, a mero titolo esemplificativo, corsi di formazione, laboratori, rassegne, performance urbane, conferenze, convegni, residenze artistiche, mostre, raccolte permanenti, eventi e manifestazioni, raccolte museali; attività divulgative (attività editoriali, anche on-line, pubblicazione di libri, di cataloghi, di riviste, di periodici, bollettini, atti di convegni, materiale audiovisivo, ecc.); attività di tutela, gestione, acquisizione, catalogazione, archivio, autentica, prestito, protezione e conservazione di opere di design ed artigianato artistico e di qualsiasi bene relativo, con particolare riguardo alla preservazione delle edizioni limitate;

- istituire premi, borse di studio e qualsiasi altra forma di contributo, da erogarsi a nome della Fondazione e a beneficio di giovani artisti emergenti, designer e figure professionali e non, impegnate nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di cui sopra;
- attivare corsi di educazione permanente e l'istituzione di attività formative di alta specializzazione nel settore del legno arredo in generale, nel settore del design e del prodotto artigianale di qualità nel settore legno;
- dare corso alla promozione di intese e all'organizzazione di iniziative divulgative e di studio quali conferenze, seminari, congressi e incontri, in Italia e all'estero, anche presso altre fondazioni, enti, pubblici e privati, museali e non, di carattere scientifico, culturale o formativo, incluse le Università, interagendo allo scopo con gli operatori locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati;
- svolgere corsi di formazione e aggiornamento per professionisti e maestranze che operano nell'ambito dell'industria del legno e del mobile e più in generale nell'ambito del design;
- realizzare attività, progetti o prodotti improntati all'eco-design e alla sostenibilità, anche finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico verso tematiche ambientali, compresa l'adozione di strumenti e soluzioni per la realizzazione di eventi, attività e servizi culturali a basso impatto ambientale, basati sul recupero, riuso e riciclo di prodotti;
- dar corso alla realizzazione e divulgazione di piattaforme informatiche, strumenti innovativi, digitalizzazione, nuove tecnologie con particolare riferimento al loro impiego nel mondo della cultura, delle arti e del design, al fine di rendere facilmente accessibili i contenuti alla collettività, migliorare la qualità della vita attraverso la creatività contemporanea e favorire l'avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e creative italiane, rendendole competitive a livello internazionale in termini di offerta culturale digitale;
- promuovere altre iniziative nel campo del design e della produzione artigianale di mobili, arredi e complementi di arredo, ivi inclusi ricerca, studio, valorizzazione e promozione del patrimonio artigianale ed artistico del distretto del mobile di Cantù; organizzare e promuovere concorsi ed esibizio-

ni, sia in Italia che all'estero e anche negli spazi virtuali di presente e futura invenzione;
- svolgere e partecipare a iniziative locali, territoriali, nazionali ed internazionali, ivi compresi gli spazi virtuali di presente e futura invenzione (realtà parallele, metaverso), anche in collaborazione con altre istituzioni culturali e/o attraverso la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati;
- curare e realizzare archivi, cataloghi, raccolte, anche mediante strumenti multimediali, con connesse attività di stampa, diffusione, promozione e distribuzione;
- collaborare con istituzioni scolastiche, con particolare attenzione a quelle del territorio, per la promozione delle discipline delle arti e del design.

Articolo 4) Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 107/2021, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. numero 117/2017, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

Articolo 5) Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:
A) dal Fondo di dotazione:
- rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di euro 30.000,00 (trentamila);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione;
- costituito altresì da beni mobili e immobili ac-

quistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;

B) dal Fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e riserve, fermo restando il divieto di cui al successivo articolo 19);
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'Organo Amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'Ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione non distribuirà, nemmeno indi-

rettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 8 del CTS e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7) Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

— il Consiglio di Amministrazione;

— il Presidente;

— l'Organo di Controllo,

- il Comitato scientifico.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e il Segretario Amministrativo, le cui funzioni saranno regolate con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Articolo 8) Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente.

I Consiglieri sono nominati dal Fondatore, cioè dal Consorzio "LA PERMANENTE MOBILI - CANTU' - CONSORZIO TRA FABBRICANTI DI MOBILI E OGGETTI COMPLEMENTARI DELL'ARREDAMENTO".

Articolo 9) Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile.

Esso provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente (salvo quanto previsto all'articolo 13);

— redige ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio nei termini di legge; redige ed approva il bilancio sociale ove richiesto per legge;

— approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, se redatto;

— delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

- delibera la costituzione di nuovi organi dell'Ente;
— delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- determina le modalità di attribuzione al patrimonio o al Fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
— individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, nominandone, ove necessario, un responsabile e stabilendone le competenze;
- può costituire, al fine di realizzare specifici progetti, comitati ad hoc, privi di funzioni strettamente gestionali, come supporto al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- conferisce incarichi professionali;
- provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale dipendente;
- conferisce i poteri necessari per la sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
- stabilisce se l'Organo di controllo sia monocratico o collegiale e provvede alla sua nomina; nomina l'Organo per l'eventuale Revisione legale;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, ove istituito;
- può nominare un Comitato Onorario scegliendone i membri tra le persone più idonee a rappresentare autorevolmente, a livello nazionale e internazionale, gli ideali, gli scopi e l'immagine della Fondazione, stabilendone nel contempo, le modalità di nomina, la durata della carica e le funzioni. I soggetti come sopra nominati non assumono alcuna responsabilità gestionale;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
— nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, ov-

vero ad un Comitato esecutivo costituito al suo interno; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 10) Durata in carica

I Consiglieri durano in carica un triennio, sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non abbiano accettato la nomina.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a colui cui spetta di diritto.

Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 11) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e

dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario o in sua assenza da chi verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

Alle riunioni ha diritto a partecipare il Revisore legale, se nominato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocate, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Articolo 12) Quorum

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza degli intervenuti, esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni che comportino un impegno di spesa o abbiano un valore pari o superiore ad euro 2.000,00 (duemila), occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione o l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 13) Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione.

Il Presidente resta in carica per tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. E' nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;

e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice-presidente.

Articolo 14) Segretario

Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali. Sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Collabora con il Presidente:

a) alla redazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

b) all'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

c) alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e segue il buon andamento della amministrazione.

Articolo 15) Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Comitato Scientifico composto da due a dieci membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza negli ambiti di attività della Fondazione, determinandone la durata e le funzioni.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico scadono dopo un triennio e possono essere rinominati.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento; in particolare il Comitato esprime il proprio parere consultivo su specifiche attività e progetti della Fondazione e propone al Consiglio programmi di lavoro ed iniziative per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione.

Il Comitato può eleggere tra i suoi componenti un Coordinatore, costituire gruppi di lavoro per spe-

cifiche materie e attribuire la competenza su singoli argomenti ai propri membri.
Il Comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi statutari, anche su singole ricerche e/o studi nonché su programmi scientifici.
Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto il Presidente della Fondazione che, in caso di impedimento a partecipare, designa in sua vece il Vice Presidente, ove nominato o, in alternativa, un suo delegato.
Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Comitato Scientifico, attraverso un segretario nominato al proprio interno, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 16) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche degli organi sopra elencati sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17) Organo di controllo e Revisione Legale

17.1. Organo di controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Organo Amministrativo, ad eccezione del primo, nominato in sede di atto costitutivo, e dura in carica tre esercizi finanziari, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. numero 117/2017, esso può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri, nel qual caso costituisce un Collegio, il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.
I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. numero 117/2017; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11) del presente statuto, in quanto compatibili. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

17.2. Revisione legale dei conti

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.Lgs. numero 117/2017, è obbligatoria la nomina - da parte del Consiglio di Amministrazione - di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

In particolare il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

La revisione legale dei conti può essere affidata

all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.3. Compensi

I compensi dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore legale sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8 comma 3 lett. a) del C.T.S..

Articolo 18) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, da depositare ai sensi di legge e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 48 del Codice del Terzo Settore nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 19) Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 20) Libri dell'Ente

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti da altre norme di legge applicabili e dal C.T.S., la Fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubbli-

co;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dalla Fondazione.

I componenti degli organi hanno diritto di esaminare i libri sociali, in ossequio ai principi di trasparenza e democraticità, presentando richiesta scritta, anche tramite e-mail, all'organo amministrativo.

Articolo 21) Estinzione e scioglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La carica di liquidatore è a titolo gratuito.

Il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previa acquisizione del parere positivo previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45, comma 1 del C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In Erba, Corso XXV Aprile n. 58/b,
6 maggio 2025.

FIRMATO: ROBERTO BROGGI - MASSIMO NOVATI - DANIELE TAGLIABUE - CLERICI ROBERTO - MANUELA SANGIORGIO - MAYA NOVELLI - CAMILLA PELIZZATTI NOTAIO.

Allegato "**A**" del N.51630/20947 di Repertorio

STATUTO della

"FONDAZIONE LA PERMANENTE CANTU' 1893 ETS"

Articolo 1)

Genesi, denominazione e modello di riferimento

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cd. "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), è costituita su iniziativa del Consorzio "LA PERMANENTE MOBILI - CANTU' - CONSORZIO TRA FABBRICANTI DI MOBILI E OGGETTI COMPLEMENTARI DELL'ARREDAMENTO", la fondazione denominata

"FONDAZIONE LA PERMANENTE CANTU' 1893 ETS"

La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117) e dal Codice Civile.

Articolo 2) Sede

La Fondazione ha sede in Cantù, via Spluga n. 14.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3) Finalità, scopo e attività

i. La Fondazione, che non ha fini di lucro neppure indiretto, opera per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha come scopo la promozione di iniziative nel settore culturale, artistico e formativo, volte a conservare, tutelare, valorizzare, approfondire e promuovere espressioni e manifestazioni dell'arte e del design, con particolare attenzione alla tradizione artistica dell'artigianato nel settore del legno e affini, del mobile di qualità e di design del distretto di Cantù, promuovendo e divulgandone opere, prodotti e tutti i beni materiali e immateriali che ne testimonino l'attività artistico-creativa.

La Fondazione intende quindi proporsi come istituzione culturale e formativa per promuovere un circuito di conoscenze, connotate da una forte componente educativa e didattica, finalizzate alla promo-

zione, alla diffusione ed alla sensibilizzazione del rispetto della tradizione artistica dell'artigianato del settore legno e affini, del "saper fare" e del mobile di qualità e di design del distretto di Cantù, anche per mezzo di nuovi approcci, processi, soluzioni, legati all'innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale.

ii. Tale scopo viene perseguito mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d) CTS);

* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni(art. 5 lett. f) CTS);

* formazione universitaria e post universitaria (art. 5 lett. g) CTS);

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS (art. 5 lett. i) CTS);

* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l) CTS).

A tal fine, la Fondazione può:

- svolgere attività di organizzazione, produzione e gestione di attività culturali, creative, artistiche, formative, fra cui, a mero titolo esemplificativo, corsi di formazione, laboratori, rassegne, performance urbane, conferenze, convegni, residenze artistiche, mostre, raccolte permanenti, eventi e manifestazioni, raccolte museali; attività divulgative (attività editoriali, anche on-line, pubblicazione di libri, di cataloghi, di riviste, di periodici, bollettini, atti di convegni, materiale audiovisivo, ecc.); attività di tutela, gestione, acquisizione, catalogazione, archivio, autentica, prestito, protezione e conservazione di opere di design ed artigianato artistico e di qualsiasi bene relativo, con particolare riguardo alla preservazione delle edizioni limitate;

- istituire premi, borse di studio e qualsiasi altra forma di contributo, da erogarsi a nome della Fondazione e a beneficio di giovani artisti emergenti, designer e figure professionali e non, impegnate nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di cui sopra;
- attivare corsi di educazione permanente e l'istituzione di attività formative di alta specializzazione nel settore del legno arredo in generale, nel settore del design e del prodotto artigianale di qualità nel settore legno;
- dare corso alla promozione di intese e all'organizzazione di iniziative divulgative e di studio quali conferenze, seminari, congressi e incontri, in Italia e all'estero, anche presso altre fondazioni, enti, pubblici e privati, museali e non, di carattere scientifico, culturale o formativo, incluse le Università, interagendo allo scopo con gli operatori locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati;
- svolgere corsi di formazione e aggiornamento per professionisti e maestranze che operano nell'ambito dell'industria del legno e del mobile e più in generale nell'ambito del design;
- realizzare attività, progetti o prodotti improntati all'eco-design e alla sostenibilità, anche finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico verso tematiche ambientali, compresa l'adozione di strumenti e soluzioni per la realizzazione di eventi, attività e servizi culturali a basso impatto ambientale, basati sul recupero, riuso e riciclo di prodotti;
- dar corso alla realizzazione e divulgazione di piattaforme informatiche, strumenti innovativi, digitalizzazione, nuove tecnologie con particolare riferimento al loro impiego nel mondo della cultura, delle arti e del design, al fine di rendere facilmente accessibili i contenuti alla collettività, migliorare la qualità della vita attraverso la creatività contemporanea e favorire l'avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e creative italiane, rendendole competitive a livello internazionale in termini di offerta culturale digitale;
- promuovere altre iniziative nel campo del design e della produzione artigianale di mobili, arredi e complementi di arredo, ivi inclusi ricerca, studio, valorizzazione e promozione del patrimonio artigianale ed artistico del distretto del mobile di Cantù; organizzare e promuovere concorsi ed esibizio-

ni, sia in Italia che all'estero e anche negli spazi virtuali di presente e futura invenzione;
- svolgere e partecipare a iniziative locali, territoriali, nazionali ed internazionali, ivi compresi gli spazi virtuali di presente e futura invenzione (realtà parallele, metaverso), anche in collaborazione con altre istituzioni culturali e/o attraverso la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati;
- curare e realizzare archivi, cataloghi, raccolte, anche mediante strumenti multimediali, con connesse attività di stampa, diffusione, promozione e distribuzione;
- collaborare con istituzioni scolastiche, con particolare attenzione a quelle del territorio, per la promozione delle discipline delle arti e del design.

Articolo 4) Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 107/2021, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. numero 117/2017, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse impiegate nelle attività di interesse generale.
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

Articolo 5) Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è composto:
A) dal Fondo di dotazione:
- rappresentato inizialmente dai valori stanziati con l'atto di dotazione, per un importo di euro 30.000,00 (trentamila);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al Fondo di dotazione;
- costituito altresì da beni mobili e immobili ac-

quistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso Fondo di dotazione;

B) dal Fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi e, genericamente, dalle entrate derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da utili e avanzi di gestione anche nelle forme di fondi e riserve, fermo restando il divieto di cui al successivo articolo 19);
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al Fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'Organo Amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'Ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza dei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione non distribuirà, nemmeno indi-

rettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 8 del CTS e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7) Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

— il Consiglio di Amministrazione;

— il Presidente;

— l'Organo di Controllo,

- il Comitato scientifico.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e il Segretario Amministrativo, le cui funzioni saranno regolate con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Articolo 8) Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente.

I Consiglieri sono nominati dal Fondatore, cioè dal Consorzio "LA PERMANENTE MOBILI - CANTU' - CONSORZIO TRA FABBRICANTI DI MOBILI E OGGETTI COMPLEMENTARI DELL'ARREDAMENTO".

Articolo 9) Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile.

Esso provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente (salvo quanto previsto all'articolo 13);

— redige ed approva il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio nei termini di legge; redige ed approva il bilancio sociale ove richiesto per legge;

— approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, se redatto;

— delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

- delibera la costituzione di nuovi organi dell'Ente;
— delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- determina le modalità di attribuzione al patrimonio o al Fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
— individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, nominandone, ove necessario, un responsabile e stabilendone le competenze;
- può costituire, al fine di realizzare specifici progetti, comitati ad hoc, privi di funzioni strettamente gestionali, come supporto al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- conferisce incarichi professionali;
- provvede alle assunzioni e ai licenziamenti del personale dipendente;
- conferisce i poteri necessari per la sottoscrizione di contratti di qualsiasi natura;
- stabilisce se l'Organo di controllo sia monocratico o collegiale e provvede alla sua nomina; nomina l'Organo per l'eventuale Revisione legale;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, ove istituito;
- può nominare un Comitato Onorario scegliendone i membri tra le persone più idonee a rappresentare autorevolmente, a livello nazionale e internazionale, gli ideali, gli scopi e l'immagine della Fondazione, stabilendone nel contempo, le modalità di nomina, la durata della carica e le funzioni. I soggetti come sopra nominati non assumono alcuna responsabilità gestionale;
- delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
— nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, ov-

vero ad un Comitato esecutivo costituito al suo interno; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 10) Durata in carica

I Consiglieri durano in carica un triennio, sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non abbiano accettato la nomina.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a colui cui spetta di diritto.

Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 11) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica (o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e

dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario o in sua assenza da chi verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

Alle riunioni ha diritto a partecipare il Revisore legale, se nominato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocate, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Articolo 12) Quorum

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza degli intervenuti, esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni che comportino un impegno di spesa o abbiano un valore pari o superiore ad euro 2.000,00 (duemila), occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione o l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 13) Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente della Fondazione.

Il Presidente resta in carica per tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. E' nominato inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;

e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice-presidente.

Articolo 14) Segretario

Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali. Sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Collabora con il Presidente:

a) alla redazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

b) all'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

c) alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e segue il buon andamento della amministrazione.

Articolo 15) Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Comitato Scientifico composto da due a dieci membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza negli ambiti di attività della Fondazione, determinandone la durata e le funzioni.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico scadono dopo un triennio e possono essere rinominati.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione che può, in qualsiasi momento, richiederne l'intervento; in particolare il Comitato esprime il proprio parere consultivo su specifiche attività e progetti della Fondazione e propone al Consiglio programmi di lavoro ed iniziative per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione.

Il Comitato può eleggere tra i suoi componenti un Coordinatore, costituire gruppi di lavoro per spe-

cifiche materie e attribuire la competenza su singoli argomenti ai propri membri.
Il Comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi statutari, anche su singole ricerche e/o studi nonché su programmi scientifici.
Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto il Presidente della Fondazione che, in caso di impedimento a partecipare, designa in sua vece il Vice Presidente, ove nominato o, in alternativa, un suo delegato.
Il Comitato è convocato ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Comitato Scientifico, attraverso un segretario nominato al proprio interno, cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 16) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche degli organi sopra elencati sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17) Organo di controllo e Revisione Legale

17.1. Organo di controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Organo Amministrativo, ad eccezione del primo, nominato in sede di atto costitutivo, e dura in carica tre esercizi finanziari, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. numero 117/2017, esso può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri, nel qual caso costituisce un Collegio, il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.
I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. numero 117/2017; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

L'Organo di Controllo collegiale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e vota a maggioranza semplice.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11) del presente statuto, in quanto compatibili. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e video-comunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

17.2. Revisione legale dei conti

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.Lgs. numero 117/2017, è obbligatoria la nomina - da parte del Consiglio di Amministrazione - di un Revisore legale dei conti o di una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

In particolare il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

La revisione legale dei conti può essere affidata

all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.3. Compensi

I compensi dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore legale sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8 comma 3 lett. a) del C.T.S..

Articolo 18) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, da depositare ai sensi di legge e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 48 del Codice del Terzo Settore nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 19) Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 20) Libri dell'Ente

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti da altre norme di legge applicabili e dal C.T.S., la Fondazione dovrà tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubbli-

co;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, a determinare quali siano le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dalla Fondazione.

I componenti degli organi hanno diritto di esaminare i libri sociali, in ossequio ai principi di trasparenza e democraticità, presentando richiesta scritta, anche tramite e-mail, all'organo amministrativo.

Articolo 21) Estinzione e scioglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La carica di liquidatore è a titolo gratuito.

Il patrimonio residuo della Fondazione sarà devoluto, previa acquisizione del parere positivo previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45, comma 1 del C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In Erba, Corso XXV Aprile n. 58/b,
6 maggio 2025.

FIRMATO: ROBERTO BROGGI - MASSIMO NOVATI - DANIELE TAGLIABUE - CLERICI ROBERTO - MANUELA SANGIORGIO - MAYA NOVELLI - CAMILLA PELIZZATTI NOTAIO.